

ACCURATO
ICA 10



*Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1983, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, comma due;

VISTO il decreto legge 10 dicembre 1988, n. 522 con il quale è stata autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile, con potenza di 2500 MW, e di un impianto di ripotenziamento, mediante turbine a gas, per ulteriori 800 MW di potenza e delle opere connesse in Comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani;

VISTO l'art. 1, comma tre, del citato decreto legge che, tra l'altro, menziona la necessità dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 17, comma due, del D.P.R. 203 sopra richiamato per l'attivazione degli impianti suddetti;

VISTO l'art. 2 del medesimo decreto legge n. 522, che dispone l'applicazione alla centrale policombustibile di Montalto di Castro nonché all'impianto di ripotenziamento dei limiti alle emissioni definiti con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma due, del D.P.R. 203 sopra richiamato;

VISTA la legge 10 febbraio 1989, n. 42, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 10 dicembre 1988, n. 522;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51- concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12.7.1989, n. 161- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO l'accordo interministeriale 10 aprile 1991- pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29.5.1991, n. 124- che stabilisce le procedure in ordine alle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche, comprese quelle con turbogas, e con potenza termica inferiore a 300 MW;

VISTO in particolare l'art. 7 del citato accordo 10 aprile 1991 che prevede l'applicazione dell'accordo interministeriale 24 giugno 1989, parimenti citato, alla autorizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas con potenza termica superiore a 300 MW;

VISTO il Piano Energetico Nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 ed in particolare il capitolo quinto;

VISTA l'istanza documentata in data 12 agosto 1991 e successive integrazioni nonché l'istanza del 7 gennaio 1992, con le quali l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio della centrale policombustibile da 2500 MW, dell'impianto di ripotenziamento da 300 MW e delle opere connesse sopra menzionate;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente in data 3 febbraio 1992 e 6 febbraio 1992, nonché della Regione Lazio;

DECRETA

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma, è autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1983, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esercizio della centrale termoelettrica, costituita da quattro sezioni policombustibili e da otto turbogas della potenza complessiva di 3300 MW e di tutte le opere connesse, da realizzare in Comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 10 dicembre 1983, n. 522.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio delle opere connesse sopra menzionate.

- 3 -

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto è subordinata all'osservanza delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere del Ministero dell'Ambiente del 3 febbraio 1992, citato nelle premesse.

Dette indicazioni e prescrizioni, qui di seguito riportate, sono riferite anche agli impianti, opere ed apparecchiature connesse al funzionamento della centrale quali, in particolare, le opere per la ricezione ed il trasferimento a terra del gas naturale liquefatto, serbatoi di stoccaggio, vaporizzatori, torce, apparecchiature di compressione nonché gli impianti per il trasferimento dei combustibili liquidi. Per gli impianti di rigassificazione e stoccaggio del gas naturale liquefatto sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.

- 1) Per ogni sezione termoelettrica policomustibile dovranno essere rispettati, sin dall'entrata in esercizio, i seguenti limiti alle emissioni:

Funzionamento ad olio combustibile

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	≤ 100 mg/Nm ³
CO	≤ 100 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

Funzionamento a gas naturale

SO ₂	≤ 35 mg/Nm ³
NO _x (come NO ₂)	≤ 100 mg/Nm ³
CO	≤ 100 mg/Nm ³
Polveri	≤ 5 mg/Nm ³

Le suddette concentrazioni sono riferite a gas normalizzati secchi con eccesso di ossigeno del 3%.

Per il rispetto dei valori limite relativi agli ossidi di azoto, al biossido di zolfo ed alle polveri si applica l'art. 14 del decreto interministeriale 8 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1989, n. 124.

Il limite di emissione fissato per il monossido di carbonio si intende rispettato se la media delle 24 ore è inferiore o uguale al valore stabilito; inoltre ciascun valore di concentrazione oraria non deve superare il 125% del valore limite di emissione.

- 2) Per ogni sezione turbogas, funzionante a gas naturale, dovranno essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

NO _x (come NO ₂)	≤ 100 mg/Nm ³
CO	≤ 100 mg/Nm ³

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Per il periodo necessario alla messa a regime dei sistemi di abbattimento, e comunque non oltre il 30 aprile 1993, il valore limite per gli ossidi di azoto è pari a 150 mg/Nm³.

I suddetti valori limite per gli ossidi di azoto possono essere incrementati di 5

I Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità possono accordare, su richiesta dell'esercente corredata di relazione tecnica, una sospensione dall'obbligo di osservanza dei valori limite sopra citati qualora nel corso della sperimentazione, messa a punto ed esercizio dei sistemi di combustione idonei all'abbattimento delle emissioni, si verificano anomalie degli stessi nonché situazioni di grave penuria dell'acqua d'iniezione. Per il periodo di sospensione dall'obbligo di osservanza dei valori limite sopra citati, i flussi di massa su base mensile non potranno superare i valori corrispondenti al normale esercizio.

Il combustibile per l'esercizio ordinario deve essere il gas naturale, il gasolio con tenore di zolfo in peso max 0,2% è da considerare combustibile di emergenza. L'esercente dovrà comunicare tempestivamente alla Regione Lazio le cause che motivano l'emergenza.

Fino al 30 aprile 1992 è consentito, solo per due sezioni turbogas, un funzionamento settimanale minore di 20 ore con utilizzo di gasolio con tenore di zolfo in peso non superiore allo 0,2%, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 citato.

- 3) Si applicano, inoltre, i seguenti limiti di emissione:

ammoniaca	$\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
acido cloridrico	$\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$
sostanze organiche volatili espresse come carbonio totale	inferiore a 100 mg/Nm ³ .

Per le altre sostanze si applicano i valori di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale 12 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51, nonché i metodi di misurazione ed analisi indicati nel decreto medesimo.

- 4) Gli impianti di ricezione, stoccaggio, trasferimento e trattamento dei combustibili devono essere realizzati utilizzando tutte le misure tecniche necessarie al contenimento delle emissioni diffuse. Per gli impianti di termodistruzione e di vaporizzazione si applicano i seguenti valori limite di emissione:

NO _x (come NO ₂)	$\leq 350 \text{ mg/Nm}^3$
CO	$\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
H ₂ S	$\leq 5 \text{ mg/Nm}^3$

riferiti ad un eccesso di ossigeno del 6%.

- 5) L'esercente dovrà prevedere gli spazi fisici necessari ad una eventuale installazione degli impianti di desolforazione e denitrificazione dei fumi.
- 6) Il controllo delle emissioni di ogni sezione termoelettrica e turbogas nell'assetto di ripotenziamento deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze:

NO_x, CO, O₂ di riferimento e, per le sole sezioni a vapore, anche SO₂ e Polveri.

- 5 -

- 7) L'esercente dovrà fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori e la situazione dei combustibili utilizzabili.

ART. 3

I limiti di cui al precedente art. 2 saranno sostituiti da quelli contenuti nell'emanando decreto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203.

A. S.

Roma, li 13 MAR. 1992

IL MINISTRO

